

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

Bocciati i ricorsi dei prof no-Vax

Il verdetto dei giudici: corretto sospenderli ed è giusto che paghino i tamponi

ROMA. Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal ministero dell'Istruzione con cui è stato stabilito l'obbligo di Green pass per il personale scolastico. Il diritto del personale scolastico a non vaccinarsi «non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile – si legge nei decreti con i quali la terza Sezione bis del Tar del Lazio ha respinto l'istanza

dell'Associazione nazionale insegnanti e formatori Anief – avuto presente che deve essere razionalmente correlato e temperato con gli altri fondamentali, essenziali e preferenziali interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l'estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell'essenziale servizio pubblico della scuola in presenza». «In ogni caso –

sottolineano i giudici – il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Covid».

La presentazione di un test molecolare o antigenico «in sostituzione del certificato comprovante l'avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a

vaccinazione ed è stata prevista nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, e, conseguentemente, – sono ancora parole del tribunale amministrativo – a una sommaria delibazione non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa».

Di più: in caso di mancato possesso del Green pass, «l'automatizzata sospensione dal lavoro e dalla retribuzione è corret-

tamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie quello docente». In particolare, si legge ancora nei decreti, «relativamente alla prospettata illegittimità degli impugnati provvedimenti nella parte in cui stabiliscono che i dipendenti privi di Green pass qualora non si procurino il documento perdono anche il trattamento retributivo anche per le prestazioni espletate prima della sospensione, il danno prospettato è meramente patrimoniale e restorabile integralmente e, pertanto, non può configurare quella situazione di estrema gravità e urgenza tale da giustificare la sospensione per tale aspetto dei gravati provvedimenti».

